

(N. 947)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 22 marzo 1950
(V. Stampato N. 938)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 MARZO 1950

Rifornimento idrico delle Isole minori

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'approvvigionamento idrico della popolazione delle Isole minori indicate nell'allegato A è a carico dello Stato.

La gestione relativa è devoluta all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; la provvista ed il trasporto dell'acqua sono

effettuati dal Ministero della difesa - Servizi per la Marina militare.

Il Ministero dell'interno provvede al rimborso delle spese per il rifornimento idrico dei centri di raccolta amministrati dalla Direzione generale della pubblica sicurezza e, di concerto con quello del tesoro, stabilisce, con proprio decreto, l'ammontare dei contributi che i singoli comuni interessati devono versare annualmente per il godimento del servizio.

Al comune di Lampedusa e Linosa è concesso un contributo annuo per il funzionamento dell'acquedotto locale.

Art. 2.

Per l'esercizio 1949-50 sono autorizzate le seguenti spese:

1° lire 90.000.000 per l'acquisto presso l'A.R.A.R. di tre navi cisterna;

2° lire 376.000.000 per la riparazione delle navi cisterna da adibire al servizio;

3° lire 377.000.000 per la gestione del servizio, ivi comprese lire 1.632.000 per contributo al comune di Linosa e Lampedusa.

Art. 3.

Le somme di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo saranno stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Servizi per la Marina militare).

La somma di cui al numero 3 del precedente articolo graverà per lire 340.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro - Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica) - e per lire 37.000.000 sul bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 4.

Il costo dell'acqua è rimborsato a parte sugli appositi fondi stanziati nei bilanci del Ministero del tesoro - Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica) - e del Ministero dell'interno.

Art. 5.

Per le spese relative al funzionamento del servizio negli esercizi futuri, verrà provveduto mediante stanziamento negli stati di previsione del Ministero del tesoro - Rubrica Pre-

sidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica) - e del Ministero dell'interno.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge per il corrente esercizio vengono destinate per il predetto importo complessivo di lire 843.000.000, corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

ALLEGATO A

ISOLE MINORI IL CUI RIFORNIMENTO IDRICO È A CARICO DELLO STATO

PROVINCIA DI LATINA. - *Isole Pontine*: Ventotene, Ponza e Santo Stefano.

PROVINCIA DI FOGGIA. - *Isole Tremiti*: Tremiti e San Domino.

PROVINCIA DI NAPOLI. - *Isole Partenopee*: Capri, Casamicciola, Forio d'Ischia, Serrara, Fontana e Procida.

PROVINCIA DI SASSARI. - *Isole Asinara*.

PROVINCIA DI MESSINA. - *Isole Eolie*: Lipari e Santa Margherita Solina, Centro di raccolta di Lipari.

PROVINCIA DI PALERMO. - *Isola di Ustica* e Centro di raccolta di Ustica.

Visto; *Il Presidente della Camera dei deputati*
GRONCHI.